

I vostri diritti



**Assemblea AIPI
Bologna 28 aprile 2019**

Accertamento dell'handicap

Art.4 L.104/92

Occorre distinguere:

A

accertamento invalidità civile

B

accertamento stato di Handicap

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO



Per 13 mensilità

INVALIDI CIVILI PARZIALI:




importo mensile 2019 = € 285,66

✓ inv. parziali, limiti reddito annuo = € 4.906,72



Reddito personale

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO



Per 13 mensilità

INVALIDI CIVILI -100%:

importo mensile 2019 = € 285,66

✓ inv. totali, limiti reddito annuo = € 16.814,34



Reddito personale



INVALIDO CIVILE

"... il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite....."

➔ *la soglia minima prevista per la qualifica di invalido civile è quella di **34%** con tale percentuale si possono ottenere prestazioni protesiche ed ortopediche,*

➔ *con la soglia minima del **46%** è prevista l'iscrizione nelle liste speciali per le assunzioni obbligatorie al lavoro (legge n. 68/1999)*

INVALIDO CIVILE

"... il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite

⇒ in presenza di un grado di invalidità civile pari o superiore al 51% è possibile richiedere il congedo retribuito per cure (30 giorni per anno),

⇒ con la soglia minima del 60% è prevista l'iscrizione nelle liste speciali per le assunzioni obbligatorie al lavoro (legge n. 68/1999)

INVALIDO CIVILE

"... il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite.....

➔ in presenza di un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 67%, si possono ottenere prestazioni protesiche ed ortopediche, esenzione dai ticket sanitari, specialistici, esenzione obbligo reperibilità alle visite fiscali...ecc

➔ con riconoscimento fra il 74% e il 99%, eventuale diritto assegno mensile civile (di seguito illustrato)

INVALIDO CIVILE

"... il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite

*➔ con una percentuale **pari o superiore al 75%** (o **sordomuti**) diritto per i lavoratori dipendenti privati e pubblici di **2 mesi** di contribuzione aggiuntiva ogni anno di lavoro (di seguito meglio precisata)*

*➔ con la soglia del **100%**, eventuale diritto pensione di inabilità civile*

Maggiorazione contributiva



Legge n. 388/2000 - art. 80 comma 3

A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità **superiore al 74%** o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A,

**è riconosciuto, a loro richiesta
per ogni anno di servizio**

presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto,

il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa

**Chi sono
interessati**

Il Dicastero del Lavoro
ha escluso le prestazioni
di invalidità
per la concessione
delle quali
non è prevista
la percentualizzazione
del grado di invalidità

- sordomuti**
- con invalidità superiore al 74% per qualsiasi causa (sono compresi gli invalidi del lavoro, riconosciuti dall'INAIL e dall'IPSEMA)**

Maggiorazione contributiva

due mesi per ogni anno di effettivo servizio prestato nell'arco della vita lavorativa, in concomitanza con il possesso del requisito d'invalidità: presso pubbliche amministrazioni, aziende private, cooperative


Per i periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale, aumentando di 1/6 il numero delle settimane di lavoro accreditate

Minimale annuo per il PART-TIME

- dal 1/1/2018: € 10.554,44
- dal 1/1/2019: € 10.670,40

L'assegno ordinario di invalidità INPS

Articolo 1 legge n° 222/84



La pensione di inabilità INPS

Articolo 2 legge n° 222/84

Requisiti per diritto

Sanitari

Permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o di difetto fisico o mentale

Contributivi

5 anni di contribuzione di cui almeno **3 anni nel quinquennio** precedente la domanda

La pensione di vecchiaia

Uomini e Donne

Anni	Età	Dipendenti settore privato e pubblico	Autonome e gestione separata
1.1.2018		66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019 e 2020		67 anni	67 anni

La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

La pensione di
vecchiaia per chi è
invalido almeno all'80%
Solo per i lavoratori dipendenti
privati

D.Lgs n. 503/92

La pensione di vecchiaia - Donne

Con 80% invalidità - legge n. 222/84

Età	Dipendenti settore privato
Anni	
1.1.2018	55 anni e 7 mesi
2019 e 2020	56 anni

Aggiungere sempre i 12 mesi di finestra

La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

La pensione di vecchiaia - uomini

Con 80% invalidità - legge 222/1984

Anni	Età	Dipendenti settore privato
1.1.2018		60 anni e 7 mesi
2019 e 2020		61 anni

Aggiungere sempre i 12 mesi di finestra

La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

Riscatto di laurea



Circ. INPS n. 36/2019
Simulazione calcolo
msg INPS n. 1609/2019

Adelmo Mattioli

Il riscatto di laurea

.....quanto mi costa?

.....mi conviene?

Riscatti corso di laurea INPS

L D.Lgs. 184 del 30.4.1997

**purchè riconosciuta o abbia
valore legale in Italia**

***E' possibile
riscattare:***

*E' possibile chiedere il
riscatto di più corsi
universitari purchè ne sia
stato acquisito il titolo.....
Il riscatto può essere
anche parziale....*

**Dottorati di ricerca dal
1/1/1999 sono iscrivibili
alla gestione separata
pertanto non riscattabili**

- ◆ Diploma Universitario (laurea breve)
- ◆ Diploma di laurea con corso non < a 4 anni e non > a 6 anni
- ◆ Diploma di specializzazione dopo la laurea e dopo un corso non < a 2 anni
- ◆ Dottorato Ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge


Riscatti corso di laurea INPS

Periodo Riconoscibile

Il periodo di riscatto parte dal 1 novembre dell'anno di iscrizione e vale al massimo per la durata legale del corso, quindi gli anni "fuori corso" non sono riscattabili.

Dalla data di inizio del corso

Anni di durata legale del corso



Solo questi 2 anni avranno un costo di € 5.239,74 per anno

**Riscatto laurea
agevolato
Costo per 1 anno**

€ 5.239,74

**Da moltiplicare per gli anni accademici
dopo il 1/1/1996**

Riscatto laurea agevolato

**PAGAMENTO
IN 10 ANNI
SENZA INTERESSI**

**ONERE DEDUCIBILE
DAI REDDITI**

ALIQUOTE IRPEF

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA				
Reddito				Aliquota percentuale
		Fino a	15.000,00	23%
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	27%
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	38%
Oltre	55.000,00	Fino a	75.000,00	41%
Oltre	75.000,00			43%



Indennizzo per chi rottama le licenze
Viene prorogata la misura (**€ 513,01 al mese per 13 mesi all'anno**) che accompagna alla pensione di vecchiaia per **chi rottama definitivamente la licenza commerciale.**

Il diritto compete **ai soggetti** che, alla data di presentazione della domanda, **abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne)**, e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione de Commercianti.

Indennizzo per chi rottama le licenze

c. 283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

D.lgs n. 207/1996 - Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Art. 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 2. Requisiti e condizioni

1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
- b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:

- a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



Requisiti:

- **62 ANNI DI ETA' MINIMA**
Uomini e donne
- **38 anni di anzianità contributiva minima:** è necessario avere almeno 35 di contribuzione effettiva (senza DSORD/ASPI/NASPI, MAL/INF)



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Pensione anticipata

**per gli uomini e le donne
assicurati prima del 1.1.1996**

**Lavoratori dipendenti privati, pubblici,
artigiani, commercianti e CD/CM**

**Dal 2019 al 2026 blocco della speranza di vita e
introduzione finestra trimestrale per le diverse gestioni**

Blocco dei 5 mesi della speranza di vita dal La pensione anticipata dipendenti privati/pubblici/autonomi

Anni	UOMINI	DONNE
2018	42 anni e 10 mesi (2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (2.175 settimane)
2019 - 2026	42 anni e 10 mesi (2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (2.175 settimane)

Almeno 1820 settimane senza DS/ASPI/NASPI/MAL/INF

Dal 1° gennaio 2019 finestra di 3 mesi

I valori fra parentesi sono le settimane per diritto

Dal 1.1.2027 tra speranza di vita non applicata e finestra applicata, il percorso si accorcia di 8/10 mesi

OPZIONE DONNA



Prorogata
vedi tabella
sintetica



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

OPZIONE DONNA

Dal 1 gennaio 2019

LAVORATRICI SETTORE	NATE entro il	MATURAZIONE DEI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE
PRIVATO e PUBBLICO	31.12.1960	Possedere 1.820 settimane di contribuzione effettiva entro il 31/12/2018 (vale anche il lavoro all'estero)
AUTONOMO e ctr. mista	31.12.1959	
Scuola Statale	31.12.1960	

- Il pagamento avviene dopo l'applicazione della finestra: 12 mesi (dipendenti), 18 mesi (autonomi).
- Per la Scuola finestra 1/9 di ogni anno
- Nessun incremento di speranza di vita

APE SOCIALE

APe Sociale
anticipo pensionistico
a carico dello Stato



**Prorogata
solo per il 2019**

Circ. INPS n. 15/2019
Msg INPS n. 402/2019



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione



APE SOCIALE

E' necessario avere 63 anni di età entro il 31/12/2019

APE SOCIALE NON RIDUCE LA FUTURA PENSIONE

Termini per la domanda di APE - SOCIALE

Istanza entro il 31 marzo 2019	L'INPS risponde entro il 30 giugno 2019
Istanza entro il 15 luglio 2019	L'INPS risponde entro il 15 ottobre 2019
Istanza entro il 30 novembre 2019	L'INPS risponde entro il 31 dicembre 2019



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

A.PE Sociale -destinatari - schema

Riduzione dei requisiti contributivi in presenza di figli: 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

A.PE Sociale

Lavoratori occupati in **lavori faticosi**
63 anni e 36 anni di contributi

Invalidi civili **dal 74% in su**
63 anni e 30 anni di contributi

Lavoratori che assistono **disabili conviventi** da almeno sei mesi (**coniuge o parenti 1° grado e parenti e affini di 2° grado**, in
63 anni e 30 anni di contributi

Disoccupati: per licenziamento anche collettivo, dimessi per giusta causa o con risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, fine di contratti a


63 anni e 30 anni di contributi

I gradi di parentela



La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso stipite.

AFFINITA'



CONIUGE
DEL
TITOLARE

1° GRADO

2° GRADO

3° GRADO

SUOCERI

NONNI DEL
CONIUGE

BISNONNI
DEL
CONIUGE

ZII DEL
CONIUGE

COGNATI
(fr/ sor. del
coniuge)

NIPOTI (figli
dei cognati)

L'affinità è il rapporto che
unisce un coniuge ai
parenti dell'altro coniuge



Lavori **FATICOSI**

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici**
- B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni**
- C. Conciatori di pelli e di pellicce**
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante**
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion**
- F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni**
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza**
- H. Insegnanti della Scuola dell'infanzia ed Educatori degli asili nido**
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati**
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti**





Lavori FATICOSI

N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca (***almeno 156 giornate per anno***)

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.



LAVORATORI PRECOCI

Diritto alla pensione anticipata

con almeno 41 anni di
contribuzione anche nel 2019:
2132 settimane

Viene però introdotta una finestra di 3 mesi

Termini per la domanda PRECOCI

Istanza entro il 1 marzo 2019	L'INPS risponde entro il 30 giugno 2019
Istanza entro il 30 novembre 2019	L'INPS risponde entro il 31 dicembre 2019



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

LAVORATORI PRECOCI

Uomini e Donne

ANNI	Contributi
2019 - 2026	41 anni (settimane 2132)

Dalla maturazione dei requisiti il trattamento economico decorre dopo 3 mesi




FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione



LAVORATORI PRECOCI

Con **12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo** (*lavoro dipendete e autonomo*) **precedenti il compimento del 19° anno di età.**

Alle seguenti condizioni



PRECOCI- schema sintetico

Lavoratori precoci con 41 anni di ctr

con 52 settimane di lavoro

19° anno

Lavoratori in attività usuranti

D.lgs n. 67/2011

Lavoratori occupati in **lavori faticosi**

Invalidi civili dal 74% in su

Lavoratori che assistono **disabili conviventi** da almeno sei mesi (**coniuge o parenti 1° grado e parenti e affini di 2° grado, in particolari condizioni**)

Disoccupati: per licenziamento anche collettivo, dimessi per giusta causa o con risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi

Invalidi civili

3

retribuito per cure

Aggiornato con la legge n. 119 in vigore dall'11 agosto 2011

Decreto Legislativo n° 119/2011

In vigore dall'11/8/2011

Articolo 7

(Congedo per cure per gli invalidi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa **superiore al 50%** possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a **trenta giorni**.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica **dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.**
3. Durante il periodo di congedo, **non rientrante nel periodo di comporta**, il dipendente ha diritto a percepire il **trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia**. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. **In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.**

I lavoratori/trici ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa **superiore al 50% (dal 51%)** possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni

Decreto Legislativo n° 119/2011

In vigore dall'11/8/2011

Il diritto compete sia
per i dipendenti
privati che pubblici

Durante l'assenza il lavoratore non può
essere sottoposto a visite fiscali

Il congedo è accordato dal datore di lavoro **a seguito di domanda del dipendente**, accompagnata:

- 1)** dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta,
- 2)** dal verbale con la percentuale di invalidità superiore al 50%

Durante il periodo di congedo,
che **non rientra nel periodo di
comporto**, il dipendente ha
diritto a percepire "*il
trattamento calcolato
secondo il regime economico
delle assenze per malattia*"
(interpello ministeriale n. 10/2013)



**La legge 104/92
riconosce ai lavoratori i
seguenti congedi
retribuiti:**

- **Permessi orari e giornalieri**
- **Congedo parentale prolungato**
- **Congedo biennale straordinario**



Art. 3 L. 104/92

Esito dell'accertamento

GIUDIZIO FINALE

si sussistono le condizioni art. 3 c. 1

si sussistono le condizioni art. 3 c. 3



Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale la situazione assume connotati di **gravità**.....

Adelmo Mattioli.....



Ottenuta la certificazione medica di handicap grave

La fruizione di permessi e congedi per handicap è un diritto esigibile, la cui modalità di fruizione va concordata fra lavoratore e datore di lavoro, **ma che in nessun caso può essere negata al lavoratore.**

TABELLA RIEPILOGATIVA - aggiornata con D. lgs n. 80/2015

Soggetti disabili gravi	Permessi orari	Permessi mese	Prolungamento congedo parentale
Fino ai 3 anni di età	SI In alternativa al congedo parentale	SI	SI In alternativa ai permessi orari
Minori fra i 3 e i 12 anni	NO	SI	SI
Parenti ed affini oltre i 12 anni, compresi maggiorenni (anche conviventi di fatto)	NO	SI	NO
se stessi	SI	SI	NO

Il diritto non compete ai tutori o agli amministratori di sostegno - interpello n. 41/2009 e parere Funzione Pubblica n. 44700 del 23/10/2009

Dal 25/6/2015

**PROLUNGAMENTO
CONGEDO PARENTALE**

NASCITA

**Msg INPS
n. 4805/2015**

3 MESI

CONGEDO OBBL.

6 MESI

dalla fine del congedo di maternità
- 7 per il padre
- 10 mesi genitore solo,
ma dalla nascita del figlio

CONGEDO PAR.

**PROLUNGAMENTO
CONGEDO**

**SE HANDICAP
GRAVE**

**IL PROLUNGAMENTO DEL
CONGEDO PARENTALE
DECORRE DALLA DATA
(ANCHE TEORICA) IN
CUI TERMINA
IL CONGEDO
PARENTALE
FACOLTATIVO**

**I 36 mesi sono
sempre retribuiti al
di reddito**

FINO AL 12° ANNO DI ETA'

Dal 24/11/2010 legge n. 183/2010

Circolare INPS n. 155/2010, circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 2/2011 (*banca dati informatica*)



... e le disposizioni del D.lgs n. 119
in vigore dall'11 agosto 2011

LAVORATORI DIPENDENTI INTERESSATI

1) PRIVATI

2) PUBBLICI

anche a tempo determinato


I GENITORI POSSONO ESSERE ANCHE ADOTTIVI
O AFFIDATARI

esclusi



Lavoratori a domicilio - addetti ai servizi domestici - lavoratori agricoli giornalieri con rapporto di lavoro inferiore a 26 gg al mese


REQUISITI GENERALI



Dall'11/8/2011: salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore o del familiare

**PERSONA
disabile**

art. 3, c.1, legge 104/92



“ E' colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione”


DISABILITA' IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

ART.3, COMMA 3,
LEGGE 104/92


```
graph TD; A[ART.3, COMMA 3, LEGGE 104/92] --- B[la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione];
```

la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione

Articolo 53 D.lgs n. 151/2001 con la modifica dell'art. 11 D.lgs n. 80/2015



Art.11, c.2, D.lgs n.66/2003



Vedi anche interpello n. 33 del 16/11/2007 e n. 4/2009

Non sono obbligati (diritto al rifiuto) al lavoro notturno:

- Lavoratrice madre, con figlio/a inferiore ai 3 anni,
in alternativa Anche madre/padre adottiva o affidataria nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia e non oltre il 12° anno di età
- Lavoratore padre convivente con la stessa, e la lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario, con figlio/a inferiore ai 12 anni →
- Lavoratrice o lavoratore con soggetto disabile grave a carico (legge n. 104/92)

CONGEDO RETRIBUITO DI 2 ANNI PER ASSISTERE SOGGETTI CON GRAVE HANDICAP

Legge n. 388/00, art. 80, c. 2
D.lgs n. 151/01, art. 42, c. 5
Legge n. 350/2003, art.3, c. 106
D.Lgs n. 119/2011

sintesi

DURATA DEL CONGEDO

E' riconoscibile per la durata massima complessiva, nell'arco della vita lavorativa, **di due anni**, che costituiscono anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per la medesima persona disabile.

LA PRESTAZIONE

CONGEDO RETRIBUITO DELLA DURATA MASSIMA DI 2 ANNI

- Può essere frazionato a giorni interi, a settimane o a mesi.

durante il congedo i
genitori non possono
usufruire dei permessi ex
art. 33 legge 104/92

Circ. INPS
n.138/2001

I giorni complessivamente concessi non possono superare i 730 compresi i sabati e le domeniche

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

Dall' 11/8/2011 si stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che si modifica solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi. In particolare, i beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine:



1) Il congedo spetta al **coniuge convivente o partner dell'unione civile** (circ. INPS n. 38/2017)

ma se manca, se deceduto o se affetto da patologie invalidanti

2) spetta al **padre* o alla madre*** (anche se non conviventi)

ma se entrambi mancanti, deceduti o se affetti da patologie invalidanti

3) spetta ad uno dei **figli conviventi**

ma se mancanti, deceduti o se affetti da patologie invalidanti

4) spetta ad uno dei **fratelli o sorelle conviventi**

Ordine di priorità obbligatorio

*Anche adottivi o affidatari

Adelmo Mattioli

67

5) Il congedo spetta ai parenti/affini fino al 3° grado (**conviventi**)

ma se mancano, se deceduti o se affetti da patologie invalidanti

6) Il congedo spetta ad uno dei figli non ancora conviventi, ma che tale situazione si instauri successivamente (**circ. INPS n. 49/2019**)

Soggetti legittimati a fruire del congedo

Parenti 1°	2°	Parenti 3°	1°	Affini 2°	Affini 3°
Genitori e Figli <u>divorziato</u>	Nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)	Zii, bisnonni, nipoti (figli dei fratelli) pronipoti	Suoceri, nuora, genero	cognati	Zii acquisiti, nipoti acquisiti

Ordine di priorità obbligatorio

IMPORTANTE

Si evidenzia che il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore.

Condizione di mancanza:

Per quanto concerne la "mancanza", si precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: **divorzio, separazione legale o abbandono.**

Patologie invalidanti

in assenza di un'esplicita definizione di legge si prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, c. 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del DM n. 278/2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

In tale caso il richiedente dovrà allegare, idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l'opportuna valutazione medico legale.

Patologie invalidanti

quelle da prendere a riferimento sono quelle indicate dall'art. 2, c. 1, lett. d), n. 1, 2 e 3 del DM n. 278 del 21 luglio 2000 che sono:

- le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Si precisa, al riguardo, che negli stessi giorni in cui un genitore fruisce del congedo, l'altro non può fruire dei permessi ex art.33, c. 3, della legge n. 104/1992, né del prolungamento del congedo parentale di cui al c. 2, della predetta norma, così come modificata dal D.lgs. n. 119/2011.

E' invece possibile che, nell'ambito dello stesso mese, un genitore fruisca del congedo e, in giorni diversi, l'altro richieda uno dei benefici di cui all'art. 33, c. 2 e 3, della legge n. 104/1992.

MISURA

Pertanto l'ultima retribuzione percepita se il mese è lavorato a tempo pieno, deve essere moltiplicata per 12 e divisa per 365 (366 se bisestile) **non superando il limite giornaliero per l'anno 2018 pari ad euro 98,81 (lordo fiscale).**

In presenza di part-time verticale la retribuzione percepita nel mese stesso deve essere divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi, sempre confrontandola con il massimale giornaliero.

L'importo giornaliero si moltiplica per 30 - 31 giorni (escluso febbraio), vedi messaggio INPS n. 17889/2010

MISURA

Dall'11/8/2011

Si ha diritto a percepire un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

Circolare INPS n. 32/2012, n. 47/2013 e n. 6/2014

Settore privato INPS - valore contribuzione figurativa

*Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 32,70%)*

Anno	Retribuzione figurativa massima annua	Retribuzione figurativa massima settimanale	Retribuzione figurativa massima giornaliera
2001	27.243,00	523,91	74,64
2002	27.979,00	538,06	76,65
2003	28.650,00	550,97	78,49
2004	29.367,00	564,74	80,24
2005	29.954,00	576,04	82,07
2006	30.463,00	585,83	83,46
2007	31.002,00 *	596,19	84,94
2008	31.529,00	606,33	86,14
2009	32.538,00	625,73	89,15
2010	32.766,00	630,11	89,77
2011	33.290,00	640,19	91,45
2012	34.189,47	657,49	93,93
2013	35.215,04	677,21	96,74
2014	35.602,00	684,65	97,81
2015	35.674,00	686,04	98,01
2016	35.674,00	686,03	97,73
2017	35.674,00	686,03	97,73
2018	36.066,00	693,58	98,81

** dopo la finanziaria contributo 33%*

C

in caso di
ricovero
ospedaliero



Con la circolare INPS n. 90/2007 sono state fornite le seguenti indicazioni

Per ricovero a tempo pieno si deve intendere che la persona gravemente disabile sia ricoverata per *le "interi 24 ore"*.

Sono pertanto esclusi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali

Circolare INPS n. 32/2012

Nelle condizioni riportate resta il diritto al congedo:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (msg n. 14480/2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circ. n. 155/2010, p.3);
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circ. n. 155/2010, p.3).

Requisito della convivenza

In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di *handicap* grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.

**Precisazione contenuta anche
nella circolare n. 1/2012 FP**

messaggio INPS n. 6412/2010

Obblighi del lavoratore

Obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed in particolare:

- *il ricovero a tempo pieno del soggetto assistito;*
- *il mancato riconoscimento, in sede di revisione del giudizio, della situazione di gravità della condizione di disabilità;*
- *le modifiche dei periodi di permesso richiesto;*
- *l'eventuale decesso del soggetto assistito.*

GRAZIE

*per la forza che
mi avete
trasmesso*